

---

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191)**

Vigente al: 22-2-2019

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e' aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente:

«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e' sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza

fiscale e le relative modalita' di misurazione»;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri gia' autorizzati»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno

successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;

2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento.

622. Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31

maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma e' soppresso.

626. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicit  nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito».

631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, e non può comunque essere inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli **((anni dal 2013 al 2019))** l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile;

c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione;

d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti che già esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno 2020.

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

(44) (47)

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno

solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 ((, **2018 e 2019**)), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti.

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.

661. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. (44)

667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

670. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al

citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per

la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il

regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante

in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì':

a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. (32)

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. (32)

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e

del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. (4)

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (4)

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725. (4)

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i

comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (4)

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. (4)

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (4)

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano». (32)

729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014. I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017.

730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata

per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica

per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».

731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. (46)

733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone. (46)

734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta

ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2015 e 2016.

741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

744. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali. (14)

746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono

residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e' attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo 58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni. (4)

749. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

-----

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016»".

-----

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 4) che "Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni";

- (con l'art. 17, comma 2) che "Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta e' escluso dal patto di stabilita' interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015";

- (con l'art. 19, comma 1) che "Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al

31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e' incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014".

-----

AGGIORNAMENTO (29)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 27 gennaio - 17 febbraio 2016, n. 31 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 24/02/2016, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1-bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, (che ha modificato i commi 431, lettera b), e 435 del presente articolo) "nella parte in cui si applica alla Regione siciliana".

-----

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti un rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui al comma 431 del presente articolo.

-----

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro".

-----

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 10 ottobre 2014, n. 147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011".

-----

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 167) che "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015";

- (con l'art. 1, comma 228) che "Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e

successive modificazioni, e' destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane";

- (con l'art. 1, comma 614) che "Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 1, comma 652) che "Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro";

- (con l'art. 1, comma 674) che "Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017";

- (con l'art. 1, comma 690) che "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' fissato in 7.500 euro";

- (con l'art. 1, comma 716) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016".

-----

#### AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 4) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 30 settembre 2015";

- (con l'art. 6, comma 6-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al 31 dicembre 2015";

- (con l'art. 10, comma 4-bis) che "Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato al 31 dicembre 2018".

-----

#### AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

-----

#### AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante dal comma 453 del presente articolo.

-----

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, ha disposto (con l'art. 9, comma 11) che "Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere".

-----

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha disposto (con l'art. 43, comma 6) che "In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024".

-----

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre - 3 dicembre 2015, n. 245 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 9/12/2015, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta»".

-----

AGGIORNAMENTO (23)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre - 3 dicembre 2015, n. 246 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 9/12/2015, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana" e "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana".

-----

AGGIORNAMENTO (24)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 252) che "Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro

per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020";

- (con l'art. 1, comma 601) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019";

- (con l'art. 1, comma 811) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018";

- (con l'art. 1, comma 839) che "La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, e' aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico nel sito internet istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede a indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati";

- (con l'art. 1, comma 956) l'abrogazione dei commi 586 e 587 del presente articolo "Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

-----

#### AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2016, n. 13, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-quinquies) che "Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017".

-----

#### AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 28 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 17/2/2016, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento".

-----

#### AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2016".

-----

#### AGGIORNAMENTO (32)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 giugno - 20 luglio 2016, n. 188 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 27/7/2016, n. 30), ha dichiarato "con gli effetti di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia".

-----  
AGGIORNAMENTO (35)

La L. 19 agosto 2016, n. 167 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA, mediante la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, cessano la sperimentazione e l'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali previsti dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

-----  
AGGIORNAMENTO (36)

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che le disposizioni di cui ai commi da 565 a 568 del presente articolo continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

-----  
AGGIORNAMENTO (37)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 605) che "I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1° agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020".

-----  
AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2017".

-----  
AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 20, comma 14) che "Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020".

-----  
AGGIORNAMENTO (41)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro".

-----  
AGGIORNAMENTO (43)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che "Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020".

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".

-----  
AGGIORNAMENTO (44)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 225) che "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entita' della spesa sostenuta a livello statale";

- (con l'art. 1, comma 459) che "Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici giudiziari, i termini di cui all'articolo 1, comma 181, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento";

- (con l'art. 1, comma 725) che il Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui al comma 6 del presente articolo e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022;

- (con l'art. 1, comma 728) che "Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attivita' di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili";

- (con l'art. 1, comma 822) che "Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ad essa e' versato il

relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia puo' disciplinare il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, con attribuzione del gettito direttamente alla regione";

- (con l'art. 1, comma 892) che "Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019";

- (con l'art. 1, comma 895) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021";

- (con l'art. 1, comma 1070) che "Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2018".

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 228) che "Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, e' destinato esclusivamente alle reti metropolitane e alle linee tramviarie, compreso il materiale rotabile, in aree metropolitane".

-----

#### AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 13 aprile 2018, n. 73 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 18/04/2018, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze".

-----

#### AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020".

-----  
**AGGIORNAMENTO (48)**

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifcazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' incrementato di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica".

-----  
**AGGIORNAMENTO (49)**

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 521) che "Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 776) che "Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2019".

**(( Allegato 1 (Articolo 1, comma 1). ))**

**In milioni di euro**

<b>Descrizione risultato differenziale</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Livello massimo del saldo netto da</b>	<b>-59.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>-1.200</b>

finanziare, al netto delle regolazioni				
contabili e debitorie pregresse				
(pari a 5.710 milioni di euro per il 2014,				
a 3.150 milioni di euro per il 2015 e				
a 3.150 milioni di euro per il 2016),				
tenuto conto degli effetti derivanti				
dalla presente legge				
=====	=====	=====	=====	=====
Livello massimo del ricorso al mercato	320.000	285.000	250.000	
finanziario, tenuto conto degli effetti				
derivanti dalla presente legge (*)				
=====	=====	=====	=====	=====
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare				
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con				
ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un				
importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo				
a interventi non considerati nel bilancio di previsione.				
=====				
))				

ALLEGATO 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

-----				
	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
Missione e	-----			
Programma	(in milioni di euro)			
	-----			
		2014	2015	2016
-----				
	2.a1) Adeguamento dei			
	trasferimenti a favore del			
	Fondo pensioni lavoratori			
	dipendenti, delle gestioni			
	dei lavoratori autonomi,			
	della gestione speciale			
	minatori, nonche' in favore			
	dell'Ente nazionale di			
	previdenza e di assistenza			
	per i lavoratori dello			
25 - Poli-	spettacolo e dello sport			
tiche	professionistico (ENPALS),			
previdenziali	ai sensi dell'articolo 37,			
	comma 3, lettera c), della			
3. Previdenza	legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	539,55
obbligatoria	-----			
e complemen-	2.a2) Adeguamento dei			
tare, assicu-	trasferimenti al Fondo			
razioni	pensioni lavoratori			
sociali	dipendenti, ad integrazione			
	dei trasferimenti di cui al			
	punto 2.a1), della gestione			
	esercenti attivita'			
	commerciali e della gestione			
	artigiani, ai sensi			
	dell'articolo 59, comma 34,			

della legge 27 dicembre			
1997, n. 449, e successive			
modificazioni	133,32	133,32	133,32
-----			
2.a3) Adeguamento dei			
trasferimenti alla gestione			
ex INPDAP	61,02	61,02	61,02
-----			
2.b1) Importi			
complessivamente dovuti			
dallo Stato alle gestioni:			
-----			
2.b1.a) gestione			
previdenziale speciale			
ministratori	3,08	3,08	3,08
-----			
2.b1.b) gestione ex ENPALS	71,45	71,45	71,45
-----			
2.b1.c) integrazione			
annuale oneri pensioni per			
i coltivatori diretti,			
mezzadri e coloni prima del			
1° gennaio 1989	649,90	649,90	649,90
-----			
2.b2) Importi			
complessivamente dovuti			
dallo Stato per la gestione			
ex INPDAP di cui al punto			
2.a3)	2.321,88	2.321,88	2.321,88

24 - Diritti	Regolazioni contabili a favore delle
sociali,	gestioni assistenziali
politiche	-----
sociali e	(in milioni di euro)
famiglia	-----
	2012
12. Trasferi-	-----
menti	
assistenziali	
a enti	
previdenzia-	
li, finanzia-	
mento nazio- 3) Variazione di	
nale spesa  destinazione dei fondi di	
sociale,  accantonamento a favore	
promozione e  degli interventi a carico	
programma-  della gestione di cui	
zione  all'articolo 37 della legge	
politiche  n. 88 del 1989, relativi al	
sociali,  sostegno della maternita' e	
monitoraggio della paternita' di cui alla	
e valutazione legge 8 marzo 2000, n. 53,	
interventi  a valere sull'anno 2012	571,021
-----	

Finalita'	2014 (in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
<b>Totale</b>	<b>24.331.245</b>

ALLEGATO 3  
(articolo 1, comma 428)

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA  
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

(( in milioni di euro))

MINISTERO	2014	2015	2016	2017	2018 e successivi
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	355,7	448,4	504,5	511,9	523,6
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	55,6	88,5	90,5	83,6	85,1
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	21,5	7,0	6,0	6,0	6,1
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	13,5	37,2	47,5	49,0	50,5
<b>MINISTERO DEGLI</b>					

AFFARI ESTERI	13,5	25,2	30,5	31,3	32,2
MINISTERO					
DELL'INTERNO	30,9	58,9	66,2	68,0	70,0
MINISTERO					
DELL'AMBIENTE E					
DELLA TUTELA DEL					
TERRITORIO E DEL					
MARE	2,9	6,7	8,5	8,7	8,9
MINISTERO DELLE					
INFRASTRUTTURE E					
DEI TRASPORTI	113,0	165,0	170,0	163,7	165,7
MINISTERO DELLA					
DIFESA	89,5	254,6	362,7	373,6	382,9
MINISTERO DELLE					
POLITICHE AGRICOLE					
ALIMENTARI E					
FORESTALI	11,1	8,4	9,2	9,5	9,7
MINISTERO DELLA					
SALUTE	2,8	4,2	4,6	4,7	4,9
TOTALE	710,0	1.104,0	1.300,1	1.309,9	1.339,6

))

ALLEGATO 4  
(articolo 1, comma 438)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI  
CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione (in migliaia di euro)		
		2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	14.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1.817	1.817	1.817
Economia e	Articolo 4, comma 2, del			





Ministero della difesa	41,769	39,950	39,765
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,825	3,012	2,875
Ministero della salute	3,037	3,011	2,877
-----			
Totale	152,000	151,300	151,300
-----			

ELENCO 2  
(articolo 1, comma 57)

Norma	Credito
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-quater, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta  esercenti sale  cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta  agevolazione sulle reti  di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti  dalle imprese armatrici  per la salvaguardia  dell'occupazione della  gente di mare 
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui  costi sostenuti per  attivita' di sviluppo,  produzione,  digitalizzazione e  promozione di  registrazioni  fonografiche o  videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, comma 1	Credito d'imposta per  l'offerta on-line  di opere dell'ingegno 
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1	Credito di imposta a  favore delle imprese che  finanziano progetti di  ricerca, in Universita'  ovvero enti pubblici di  ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta  agevolazione nuove  iniziative  imprenditoriali
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a  favore delle imprese per  la ricerca scientifica 
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in  favore di imprese  produttrici prodotti  editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088	Crediti d'imposta per  investimenti in  agricoltura 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' (articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

	2014	2015	2016
(importi in milioni di euro)			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: .....	9.354	10.564	10.554
Minori entrate			
Articolato: .....	2.934	4.852	6.344
Tabella A .....	95	95	95
Tabella C .....	453	102	102
<b>Totale oneri da coprire ...</b>	<b>12.836</b>	<b>15.613</b>	<b>17.094</b>
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato: .....	8.690	17.302	20.538
Riduzione spese correnti			
Articolato: .....	4.392	12.529	13.872
Tabella A .....	33	21	29
<b>Totale mezzi di copertura ...</b>	<b>13.115</b>	<b>29.852</b>	<b>34.439</b>
<b>DIFFERENZA .....</b>	<b>280</b>	<b>14.239</b>	<b>17.345</b>

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE (dati in milioni di euro)

	Assestato 2013	Iniziali 2014	2015	2016
--	----------------	---------------	------	------

	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
SPESA CORRENTE	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291
Rimborsi IVA	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
Poste editoria	80	80	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000			0	0
Chiusura anticipazioni tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	130	130	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	520	520	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291
DISEGNO DI LEGGE DI	0	0	2.560	2.560	0	0

STABILITA'					
Tabella			2.560	2.560	
C-saldo					
IRAP					
TOTALE	36.726	36.726	32.809	32.809	30.571
SPESA					
LEGGE DI					
BILANCIO					
E DI					
STABILITA'					

TABELLE

- Tabella A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
- Tabella B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
- Tabella C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
- Tabella E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
(migliaia di euro)			
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze .....	20.679	30.955	23.355
Ministero del lavoro e delle politiche sociali .....	224	-	-
Ministero degli affari esteri .....	39.719	39.997	39.997
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ....	593	9	9
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ....	3.000	1.000	1.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .....	3.000	3.000	3.000
Ministero della salute .....	2.000	-	-
-----			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE .....	69.215	74.961	67.361
-----			
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA ...	-	-	-
-----			
DI CUI LIMITE IMPEGNO ...	-	-	-
=====			

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO  
CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
-----			
(migliaia di euro)			
ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
Ministero dell'economia e delle finanze .....	8.148	62.200	182.200
-----			
Ministero del lavoro e delle politiche sociali .....	23.096	32.753	32.753
-----			
Ministero degli affari esteri .....	12.147	34.708	34.708
-----			
Ministero dell'interno .....	10.000	40.000	50.000
-----			
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ....	4.581	17.715	17.715
-----			
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .....	-	-	25.000
-----			
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo .....	5.000	30.000	50.000
-----			
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE ....	62.972	217.376	392.376
-----			
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA ....	-	-	-
-----			
DI CUI LIMITE IMPEGNO ....	-	-	-
-----			

=====

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
 LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA  
 ALLA LEGGE DI STABILITA'

-----

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella  
 riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto  
 il quale e' ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI  
 QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

=====

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2014	2015	2016
--------------------------------------	------	------	------

-----

(migliaia di euro)

ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA  
 COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL  
 CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle  
 finanze  
 Legge n. 230 del 1998: Nuove norme  
 in materia di obiezione di  
 coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185)			
..... Cp	105.277	73.350	73.519
..... Cs	105.277	73.350	73.519

Decreto legislativo n. 303 del  
 1999: Ordinamento della Presidenza  
 del Consiglio dei ministri, a  
 norma dell'articolo 11 della legge  
 n. 59 del 1997 (21.3 - cap. 2115)

..... Cp	41.126	38.956	39.048
..... Cs	41.126	38.956	39.048

TOTALE MISSIONE ... Cp	146.403	112.306	112.567
..... Cs	146.403	112.306	112.567

=====

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE  
 AUTONOMIE TERRITORIALI

Regolazioni contabili ed altri  
 trasferimenti alle Regioni a

statuto speciale

Ministero dell'economia e delle  
finanze

Legge n. 38 del 2001: Norme a  
tutela della minoranza  
linguistica slovena della

regione Friuli-Venezia Giulia:

- ART. 16, comma 2: Contributo  
alla regione Friuli-Venezia

Giulia (2.3 - cap. 7513/p) .. Cp	5.571	5.093	5.104
Cs	5.571	5.093	5.104

Concorso dello Stato al  
finanziamento della spesa  
sanitaria

Ministero dell'economia e delle  
finanze

Decreto legislativo n. 56 del  
2000: Disposizioni in materia  
di federalismo fiscale, a

norma dell'articolo 10 della  
legge 13 maggio 1999, n. 133:

- ART. 13, comma 3: Attribuzione  
gettito IRAP regioni a statuto

ordinario (2.4 - cap. 2701).. Cp	2.560.000	-	-
Cs	2.560.000	-	-

Rapporti finanziari con Enti  
territoriali

Ministero dell'economia e delle  
finanze

Legge n. 353 del 2000: Legge  
quadro in materia di incendi

boschivi (2.5 - cap. 2820) .. Cp	1.422	1.297	1.307
Cs	1.422	1.297	1.307

TOTALE MISSIONE ... Cp	2.566.993	6.390	6.411
Cs	2.566.993	6.390	6.411

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Cooperazione allo sviluppo

Ministero degli affari esteri

Legge n. 7 del 1981 e legge  
n. 49 del 1987: Stanziamenti  
aggiuntivi per l'aiuto

pubblico a favore dei Paesi  
in via di sviluppo (a) (1.2 -

capp. 2150, 2152, 2153, 2160,  
2161, 2164, 2165, 2166, 2168,  
2169, 2170, 2180, 2181, 2182,

2183, 2184) ..... Cp	180.818	164.297	164.533
Cs	180.818	164.297	164.533

Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 7168, 7169) .....

Cp	350	334	334
Cs	350	334	334

Cooperazione economica e relazioni internazionali

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 - cap. 3751) .....

Cp	2.493	1.896	1.900
Cs	2.493	1.896	1.900

-----

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventu' (1.4 - cap. 3399) .....

Cp	236	225	225
Cs	236	225	225

Integrazione europea

Ministero degli affari esteri

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545) .....

Cp	1.250	1.190	1.192
Cs	1.250	1.190	1.192

Coordinamento dell 'Amministrazione in ambito internazionale

Ministero degli affari esteri

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:  
 - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi				
(1.10 - cap. 1163) .....	Cp	1.424	1.402	1.405
	Cs	1.424	1.402	1.405
-----				
TOTALE MISSIONE ...	Cp	186.571	169.344	169.589
	Cs	186.571	169.344	169.589
=====				

DIFESA E SICUREZZA DEL  
TERRITORIO

Funzioni non direttamente  
collegate ai compiti di difesa  
militare

Ministero della difesa

Legge n. 549 del 1995: Misure  
di razionalizzazione della  
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi  
ad enti, istituti, associazioni,  
fondazioni ed altri organismi

(1.5 - cap. 1352) .....	Cp	754	741	742
	Cs	754	741	742

Decreto legislativo n. 66 del  
2010: Codice dell'ordinamento  
militare:

- ART. 565: Contributo a favore  
dell'Organizzazione idrografica  
internazionale (1.5 - cap.

1345) .....	Cp	64	61	61
	Cs	64	61	61

Pianificazione generale delle  
Forze armate e approvvigionamenti  
militari

Ministero della difesa

Decreto legislativo n. 66 del  
2010: Codice dell'ordinamento  
militare:

- ART. 559: Finanziamento  
dell'Agenzia industrie difesa  
(1.6 - capp. 1360, 7145) .....

	Cp	2.962	-	-
	Cs	2.962	-	-

TOTALE MISSIONE ...	Cp	3.780	802	803
	Cs	3.780	802	803
=====				

GIUSTIZIA

Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia

Decreto del Presidente della  
Repubblica n. 309 del 1990:

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti

(1.1 - cap. 1768) .....	Cp	260	220	220
	Cs	260	220	220
-----				
TOTALE MISSIONE ...	Cp	260	220	220
	Cs	260	220	220
=====				

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 - cap. 2179) .....

.....	Cp	454	433	433
	Cs	454	433	433

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

Ministero dell'interno  
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990:  
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 - capp. 2668, 2815) .....

.....	Cp	1.062	1.019	1.021
	Cs	1.062	1.019	1.021

TOTALE MISSIONE ...	Cp	1.516	1.452	1.454
	Cs	1.516	1.452	1.454

SOCCORSO CIVILE

Protezione civile

Ministero dell'economia e  
delle finanze

Decreto-legge n. 142 del 1991,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge n. 195 del 1991:  
Provvedimenti in favore delle  
popolazioni delle province di  
Siracusa, Catania e Ragusa  
colpite dal terremoto nel  
dicembre 1990 ed altre disposizioni  
in favore delle zone danneggiate  
da eccezionali avversita'  
atmosferiche dal giugno 1990  
al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro  
del Fondo per la protezione  
civile (6.2 - cap. 7446/p) ...

Cp	57.977	56.974	57.149
Cs	57.977	56.974	57.149

Decreto-legge n. 90 del 2005:  
Disposizioni urgenti in  
materia di protezione civile:

- ART. 4, comma 1: Disposizioni  
in materia di protezione civile  
(6.2 - cap. 2184) .....

Cp	7.559	7.467	7.472
Cs	7.559	7.467	7.472

Legge n. 228 del 2012:  
Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge di stabilita'  
2013):

-ART. 1, comma 290: Integrazione  
fondo protezione civile per eventi  
alluvionali ed altre calamita'  
(6.2- cap. 7446/p)

Cp	7.989	49.933	-
Cs	7.989	49.933	-

Decreto-legge n. 93 del 2013:  
Disposizioni urgenti in materia  
di sicurezza e per il contrasto  
della violenza di genere, nonche'  
in tema di protezione civile  
e di commissariamento delle  
province:

- ART. 10, comma 1: Fondo  
emergenze nazionali  
(6.2 - cap. 7441)

Cp	70.000	70.000	70.000
Cs	70.000	70.000	70.000

TOTALE MISSIONE .. Cp	143.525	184.374	134.621
Cs	143.525	184.374	134.621

=====

AGRICOLTURA, POLITICHE  
AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed  
internazionali e dello  
sviluppo rurale

Ministero delle politiche  
agricole alimentari  
e forestali

Decreto legislativo n. 454 del  
1999: Riorganizzazione del  
settore della ricerca in  
agricoltura, a norma  
dell'articolo 11 della  
legge 15 marzo 1997, n. 59

(1.2 - cap. 2083) ..... Cp	9.144	8.623	8.639
Cs	9.144	8.623	8.639

Sostegno al settore agricolo

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto legislativo n. 165  
del 1999 e decreto legislativo  
n. 188 del 2000: Agenzia per  
le erogazioni in agricoltura  
(AGEA) (7.1 - cap. 1525) .....

Cp	120.298	114.763	114.917
Cs	120.298	114.763	114.917

Politiche competitive, della  
qualita' agroalimentare,  
della pesca, dell'ippica e  
mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche  
agricole alimentari  
e forestali

Legge n. 267 del 1991:  
Attuazione del terzo piano  
nazionale della pesca marittima  
e misure in materia di credito  
peschereccio, nonche' di  
riconversione delle unita'  
adibite alla pesca con reti  
da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) .....	Cp	5.311	5.042	5.054
	Cs	5.311	5.042	5.054

Legge n. 549 del 1995: Misure

di razionalizzazione della  
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi  
ad enti, istituti, associazioni,  
fondazioni ed altri organismi

(1.5 - cap. 2200) .....	Cp	614	559	560
	Cs	614	559	560

TOTALE MISSIONE ...	Cp	135.367	128.987	129.170
	Cs	135.367	128.987	129.170

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Vigilanza sui mercati e sui  
prodotti, promozione della  
concorrenza e tutela dei  
consumatori

Ministero dello sviluppo  
economico

Legge n. 549 del 1995: Misure  
di razionalizzazione della  
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi  
ad enti, istituti, associazioni,  
fondazioni ed altri organismi

(3.1 - cap. 2280) .....	Cp	255	321	335
	Cs	255	321	335

TOTALE MISSIONE ...	Cp	255	321	335
	Cs	255	321	335

DIRITTO ALLA MOBILITA'

Sviluppo e sicurezza del  
trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti

Decreto legislativo n. 250 del  
1997: Istituzione dell'Ente  
nazionale per l'aviazione  
civile (ENAC):

- ART. 7: Contributo per il  
funzionamento dell'ENAC

(2.3 - cap. 1921) .....	Cp	8.328	7.900	8.216
	Cs	8.328	7.900	8.216

Sostegno allo sviluppo del trasporto

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni  
per l'adempimento di obblighi  
derivanti dalla appartenenza  
dell'Italia alla Comunita' europea:

- ART. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 - cap. 1723) .....

Cp	224	213	214
Cs	224	213	214

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996:  
- ART. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 - cap. 1850) .....

Cp	60	57	59
Cs	60	57	59
-----			
TOTALE MISSIONE ... Cp	8.612	8.170	8.489
Cs	8.612	8.170	8.489
=====			

COMUNICAZIONI

Sostegno all'editoria

Ministero dell'economia e delle finanze  
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442) ....

Cp	140.889	119.919	120.232
Cs	140.889	119.919	120.232
-----			
TOTALE MISSIONE ... Cp	140.889	119.919	120.232
Cs	140.889	119.919	120.232
=====			

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello sviluppo economico  
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:  
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(4.2 - cap. 2501) .....	Cp	13.006	16.215	16.661
	Cs	13.006	16.215	16.661

Decreto-legge n. 98 del 2011:

Disposizioni urgenti per la  
stabilizzazione finanziaria:

- ART. 14, comma 19:

Trasferimento risorse, gia'  
destinate all'ICE, in un fondo  
per la promozione degli scambi  
ed internazionalizzazione delle

imprese (4.2 - cap. 2535) ....	Cp	23.755	22.861	22.934
	Cs	23.755	22.861	22.934

- ART. 14, comma 26-ter,

punto 1: Finanziamento delle  
spese di funzionamento  
dell'agenzia

(4.2 - cap. 2530) .....	Cp	18.079	17.564	17.603
	Cs	18.079	17.564	17.603

TOTALE MISSIONE ...	Cp	54.840	56.640	57.198
	Cs	54.840	56.640	57.198

RICERCA E INNOVAZIONE

Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare

Decreto-legge n. 112 del 2008,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge n. 133 del 2008:

Disposizioni urgenti per lo  
sviluppo economico, la  
semplificazione, la  
competitivita', la  
stabilizzazione della finanza  
pubblica e la perequazione  
tributaria:

- ART. 28, comma 1: Istituto  
superiore per la protezione e  
la ricerca ambientale (ISPRA)

(2.1 - capp. 3621, 8831) .....	Cp	25.546	24.888	24.888
	Cs	25.546	24.888	24.888

Ricerca in materia di beni e  
attivita' culturali

Ministero dei beni e delle  
attivita' culturali e del turismo

Decreto del Presidente della  
Repubblica n. 805 del 1975:

Organizzazione del Ministero  
per i beni culturali e ambientali

- Assegnazioni per il funzionamento

degli istituti centrali (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043) .....	Cp	1.125	1.105	1.105
	Cs	1.125	1.105	1.105

Ricerca scientifica e tecnologica  
di base

Ministero dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca  
Legge n. 549 del 1995: Misure di  
razionalizzazione della finanza  
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679) .....	Cp	4.505	4.250	4.250
	Cs	4.505	4.250	4.250

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e decreto-legge n. 6 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 23-septies, comma 1 - personale dell'Istituto nazionale di geofisica - e legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 652 - piano straordinario di assunzione di ricercatori, e decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 19, comma 3 - Sistema nazionale di valutazione e decreto-legge n. 69 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge n. 104 del 2013: Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, articolo 24, comma 1 - Assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (3.3 - cap. 7236) .....	Cp	1.771.328	1.770.099	1.772.099
	Cs	1.771.328	1.770.099	1.772.099

Sviluppo, innovazione e ricerca  
in materia di energia ed in ambito  
minerario ed industriale

Ministero dello sviluppo economico  
Decreto legislativo n. 257 del  
2003: Riordino della disciplina  
dell'Ente per le nuove tecnologie,  
l'energia e l'ambiente - ENEA, a  
norma dell'articolo 1 della legge  
6 luglio 2002, n. 137:

- ART. 19, comma 1, punto A:

Contributo per le spese di  
funzionamento dell'ENEA

(7.1 - cap. 7630/p) .....	Cp	22.781	22.714	22.714
	Cs	22.781	22.714	22.714

Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto-legge n. 83 del 2012:  
Misure urgenti per la crescita  
del Paese:

- ART. 19: Agenzia digitale

(12.1 -cap. 1707) .....	Cp	2.756	2.750	2.871
	Cs	2.756	2.750	2.871

Ricerca per la didattica

Ministero dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca  
Legge n. 549 del 1995: Misure di  
razionalizzazione della finanza  
pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi  
ad enti, istituti, associazioni,  
fondazioni ed altri organismi

(3.1 - cap. 1261) .....	Cp	1.538	1.478	1.478
	Cs	1.538	1.478	1.478

Ricerca per il settore della  
sanita' pubblica

Ministero della salute

Decreto del Presidente della  
Repubblica n. 613 del 1980:

Contributo alla Croce rossa  
italiana (2.1 - cap. 3453) ...

...	Cp	283	262	262
	Cs	283	262	262

Decreto legislativo n. 502 del  
1992: Riordino della disciplina  
in materia sanitaria:

- ART. 12, comma 2: Fondo

finanziamento attivita' di ricerca

(2.1 - cap. 3392) .....	Cp	288.741	271.111	271.111
	Cs	288.741	271.111	271.111

Decreto legislativo n. 267 del  
1993: Riordinamento dell'Istituto  
superiore di sanita':

- ART. 4, comma 1, punto 1:

Fondo per il funzionamento  
dell'Istituto superiore di  
sanita' e legge n. 219 del 2005:  
Nuova disciplina delle attivita'  
trasfusionali e della produzione  
nazionale degli emoderivati,  
art. 12, comma 6 -

Compiti del centro nazionale

sangue (2.1 - cap. 3443) .....	Cp	12.256	12.008	12.008
	Cs	12.256	12.008	12.008

Legge n. 549 del 1995: Misure  
di razionalizzazione della  
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad  
enti, istituti, associazioni,  
fondazioni ed altri organismi

(2.1 - cap. 3412) .....	Cp	3.333	3.272	3.272
	Cs	3.333	3.272	3.272

Decreto-legge n. 17 del 2001,  
convertito, con modificazioni,  
dalla legge n. 129 del 2001:  
Agenzia per i servizi sanitari  
regionali:

- ART. 2, comma 4: Contributo a  
favore dell'agenzia per i servizi  
sanitari regionali

(2.1 - cap. 3457) .....	Cp	550	538	538
	Cs	550	538	538

TOTALE MISSIONE ...	Cp	2.134.742	2.114.475	2.116.596
	Cs	2.134.742	2.114.475	2.116.596

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tutela e conservazione della  
fauna e della flora, salvaguardia  
della biodiversita' e  
dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni  
per la difesa del mare (1.10 -

capp. 1644, 1646) .....	Cp	30.465	35.160	35.172
	Cs	30.465	35.160	35.172

Decreto-legge n. 2 del 1993,  
convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 59 del 1993:  
 Modifiche e integrazioni alla  
 legge 7 febbraio 1992, n. 150,  
 in materia di commercio e  
 detenzione di esemplari di  
 fauna e flora minacciati di  
 estinzione (1.10 - capp.

1388, 1389) .....	Cp	47	44	44
	Cs	47	44	44

Legge n. 549 del 1995: Misure  
 di razionalizzazione della  
 finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi  
 ad enti, istituti, associazioni,  
 fondazioni ed altri organismi

(1.10 - cap. 1551) .....	Cp	5.826	5.475	5.487
	Cs	5.826	5.475	5.487

TOTALE MISSIONE ...	Cp	36.338	40.679	40.703
	Cs	36.338	40.679	40.703

TUTELA DELLA SALUTE

Sanita' pubblica veterinaria,  
 igiene e sicurezza degli  
 alimenti

Ministero della salute

Legge n. 434 del 1998:

Finanziamento degli interventi  
 in materia di animali di  
 affezione e per la prevenzione  
 del randagismo:

- ART. 1, comma 2: Finanziamento  
 interventi in materia di animali  
 di affezione e prevenzione

randagismo (1.2 - cap. 5340)..	Cp	325	309	310
	Cs	325	309	310

Regolamentazione e vigilanza  
 in materia di prodotti  
 farmaceutici ed altri prodotti  
 sanitari ad uso umano e di  
 sicurezza delle cure

Ministero della salute

Decreto-legge n. 269 del 2003,  
 convertito, con modificazioni,  
 dalla legge n. 326 del 2003:

Disposizioni urgenti per  
 favorire lo sviluppo e per  
 la correzione dell'andamento dei  
 conti pubblici:

- ART. 48, comma 9: Agenzia  
 italiana del farmaco

(1.4 - capp. 3458, 7230) .....	Cp	1.913	1.794	3.798
--------------------------------	----	-------	-------	-------

	Cs	1.913	1.794	3.798
-----				
TOTALE MISSIONE ...	Cp	2.238	2.103	4.108
	Cs	2.238	2.103	4.108
=====				

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI  
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  
E PAESAGGISTICI

Sostegno, valorizzazione e  
tutela del settore dello  
spettacolo

Ministero dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Legge n. 163 del 1985: Nuova  
disciplina degli interventi  
dello Stato a favore dello  
spettacolo (1.2 - capp. 1390,  
1391, 6120, 6620, 6621, 6622,  
6623, 6624, 6626, 8570, 8571,  
8573, 8721) .....

Cp	410.065	396.864	397.712
Cs	410.065	396.864	397.712

Tutela dei beni librari,  
promozione e sostegno del  
libro e dell'editoria

Ministero dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Legge n. 190 del 1975: Norme  
relative al funzionamento  
della Biblioteca nazionale  
centrale «Vittorio Emanuele II»  
di Roma (a) (1.10 - cap. 3610) Cp

Cp	812	755	757
Cs	812	755	757

Decreto del Presidente della  
Repubblica n. 805 del 1975:  
Organizzazione del Ministero  
per i beni culturali e ambientali  
- Assegnazione per il funzionamento  
degli istituti centrali:  
- ART. 22: Assegnazione per il  
funzionamento degli istituti  
centrali (a)

(1.10 - cap. 3611) .....	Cp	891	844	846
	Cs	891	844	846

Legge n. 466 del 1988: Contributo  
all'Accademia nazionale dei Lincei  
(b) (1.10 - cap. 3630) .....

Cp	925	875	877
Cs	925	875	877

-----

- (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- (b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (a)

(1.10 - capp. 3670, 3671) .... Cp	15.112	7.416	7.431
Cs	15.112	7.416	7.431

Valorizzazione del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle  
attività culturali e  
del turismo

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:

- ART. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO

(1.13 - capp. 1442, 7305) .... Cp	1.379	1.312	1.315
Cs	1.379	1.312	1.315

TOTALE MISSIONE ... Cp	429.184	408.066	408.938
Cs	429.184	408.066	408.938

=====

-----

- (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ISTRUZIONE SCOLASTICA

Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca  
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo,

effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988

(1.9 - cap. 2193) .....	Cp	270	284	293
	Cs	270	284	293
-----				
TOTALE MISSIONE ...	Cp	270	284	293
	Cs	270	284	293
=====				

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  
Legge n. 394 del 1977:  
Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria

(2.1 - cap. 1709) .....	Cp	5.216	4.953	4.965
	Cs	5.216	4.953	4.965

Legge n. 338 del 2000:  
Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

(2.1 - cap. 7273) .....	Cp	18.145	18.013	18.052
	Cs	18.145	18.013	18.052

Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  
Legge n. 243 del 1991: Universita' non statali legalmente riconosciute e decreto-legge n. 69 del 2013:  
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia:

- ART. 60, comma 1 - Semplificazioni del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario

(2.3 - cap. 1692) .....	Cp	72.445	69.147	69.305
	Cs	72.445	69.147	69.305

-----				
TOTALE MISSIONE ...	Cp	95.806	92.113	92.322

Cs 95.806 92.113 92.322

=====

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI  
E FAMIGLIA

Protezione sociale per particolari  
categorie

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Legge n. 16 del 1980 e legge n.

137 del 2001: Disposizioni

concernenti la corresponsione

di indennizzi, incentivi ed

agevolazioni a cittadini ed

imprese italiane che abbiano

perduto beni, diritti ed

interessi in territori gia'

soggetti alla sovranita' italiana

e all'estero:

- ART. 12: Indennizzi, incentivi

ed agevolazioni a cittadini e

imprese italiane per beni, diritti

ed interessi perduti all'estero

(17.1 - cap. 7256) ..... Cp 5.004 4.876 4.887

Cs 5.004 4.876 4.887

Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006:

Disposizioni urgenti per il

rilancio economico e sociale,

per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa

pubblica, nonche' interventi in

materia di entrate e di contrasto

all'evasione fiscale:

- ART. 19, comma 1: Fondo per le politiche

della famiglia

(17.3 - cap. 2102) ..... Cp 20.916 20.379 20.425

Cs 20.916 20.379 20.425

Promozione e garanzia dei diritti  
e delle pari opportunita'

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto legislativo n. 196 del 2003:

Codice in materia di protezione dei

dati personali

(17.4 - cap. 1733) ..... Cp 8.656 8.231 8.250

Cs 8.656 8.231 8.250

Decreto-legge n. 223 del 2006:

Disposizioni urgenti per il

rilancio economico e sociale,  
per il contenimento e la  
razionalizzazione della  
spesa pubblica, nonche'  
interventi in materia di  
entrate e di contrasto  
all'evasione fiscale:

- ART. 19, comma 3: Fondo  
per le politiche relative  
ai diritti e alle pari  
opportunita'

(17.4 - cap. 2108/p) .....	Cp	14.403	11.127	11.127
	Cs	14.403	11.127	11.127

Decreto-legge n. 93 del 2013:  
Disposizioni urgenti in materia  
di sicurezza e per il contrasto  
della violenza di genere,  
nonche' in tema di protezione  
civile e di commissariamento  
delle province:

- ART. 5-bis, comma 1: Incremento  
del fondo per le politiche  
relative ai diritti e alle pari  
opportunita' al fine  
dell'assistenza e del sostegno  
alle donne vittime di violenza

(17.4 - cap. 2108/p) .....	Cp	7.000	10.000	10.000
	Cs	7.000	10.000	10.000

Trasferimenti assistenziali a  
enti previdenziali, finanziamento  
nazionale spesa sociale, promozione  
e programmazione politiche sociali,  
monitoraggio e valutazione interventi

Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro  
per la realizzazione del sistema  
integrato di interventi e servizi  
sociali:

- ART. 20, comma 8: Fondo da  
ripartire per le politiche sociali

(4.5 - cap. 3671) .....	Cp	317.013	14.499	14.593
	Cs	317.013	14.499	14.593

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni  
per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello  
Stato (legge finanziaria 2007):

- ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale  
infanzia e adolescenza

(4.5 - cap. 3527) .....	Cp	30.688	28.709	28.794
	Cs	30.688	28.709	28.794

TOTALE MISSIONE ...	Cp	403.680	97.821	98.076
	Cs	403.680	97.821	98.076

=====

POLITICHE PER IL LAVORO

Politiche attive e passive del lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4, punto 1:

Formazione professionale

(1.3 - cap. 4161) .....	Cp	795	-	-
	Cs	795	-	-

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- ART. 1, comma 1163: Finanziamento dell'attivita' di formazione professionale

(1.3 - cap. 7682) .....	Cp	9.000	8.447	8.466
	Cs	9.000	8.447	8.466

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- ART. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025) ..

	Cp	1.267	1.249	1.249
	Cs	1.267	1.249	1.249

-----				
TOTALE MISSIONE ...	Cp	11.062	9.696	9.715
	Cs	11.062	9.696	9.715

=====

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

Ministero dell'interno

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) .....	Cp	2.000	2.000	2.000
	Cs	2.000	2.000	2.000

Decreto legislativo n. 140 del  
2005: Attuazione della direttiva  
2003/9/CE che stabilisce norme  
minime relative all'accoglienza  
dei richiedenti asilo negli  
Stati membri:

- ART. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 - cap. 2311) .....	Cp	4.802	4.475	4.485
	Cs	4.802	4.475	4.485

TOTALE MISSIONE ...	Cp	6.802	6.475	6.485
	Cs	6.802	6.475	6.485

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE  
E DI BILANCIO

Regolazione giurisdizione e  
coordinamento del sistema  
della fiscalita'

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto-legge n. 97 del 2008:  
Disposizioni urgenti in materia  
di monitoraggio e trasparenza dei  
meccanismi di allocazione della  
spesa pubblica, nonche' in materia  
fiscale e di proroga termini:

- ART. 4-septies, comma 5-bis: Funzionamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1 - cap. 3935) ....	Cp	1.754	1.657	1.661
	Cs	1.754	1.657	1.661

Regolamentazione e vigilanza  
sul settore finanziario

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto-legge n. 95 del 1974,  
convertito dalla legge n. 216  
del 1974: Disposizioni relative  
al mercato mobiliare ed al  
trattamento fiscale dei  
titoli azionari (CONSOB)

(1.4 - cap. 1560) .....	Cp	387	377	378
	Cs	387	377	378

Regolazioni contabili,  
restituzioni e rimborsi  
d'imposte

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Decreto-legge n. 185 del 2008:

Misure urgenti per il sostegno  
a famiglie, lavoro, occupazione  
e impresa e per ridisegnare in  
funzione anti-crisi il quadro  
strategico nazionale:

- ART. 3, comma 9: Compensazione  
oneri derivanti dalla fruizione  
di tariffe agevolate energia  
elettrica e gas

(1.5 - cap. 3822) .....	Cp	78.085	73.841	74.012
	Cs	78.085	73.841	74.012

Analisi e programmazione  
economico-finanziaria

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Legge n. 549 del 1995:

Misure di razionalizzazione  
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi  
ad enti, istituti, associazioni,  
fondazioni cd altri organismi

(1.6 - cap. 1613) .....	Cp	14	13	13
	Cs	14	13	13

Legge n. 144 del 1999: Misure  
in materia di investimenti, delega  
al Governo per il riordino degli  
incentivi all'occupazione e della  
normativa che disciplina l'INAIL,  
nonche' disposizioni per il  
riordino degli enti previdenziali:

- ART. 51: Contributo dello Stato  
in favore dell'Associazione per  
lo sviluppo dell'industria nel  
Mezzogiorno - SVIMEZ

(1.6 - cap. 7330) .....	Cp	1.590	1.537	1.539
	Cs	1.590	1.537	1.539

TOTALE MISSIONE ...	Cp	81.830	77.425	77.603
	Cs	81.830	77.425	77.603

GIOVANI E SPORT

Incentivazione e sostegno alla  
gioventu'

Ministero dell'economia

e delle finanze

Decreto-legge n. 223 del 2006:

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

- ART. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili

(22.2 - cap. 2106) .....	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444

TOTALE MISSIONE ...	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444

TURISMO

Sviluppo e competitivita' del turismo

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

Decreto-legge n. 35 del 2005:

Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- ART. 12, comma 2: Spese per il funzionamento ENIT - Agenzia nazionale del turismo

(6.1 - cap. 6821) .....	Cp	2.780	2.622	2.629
	Cs	2.780	2.622	2.629

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006:

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- ART. 2, comma 98: Sviluppo e competitivita' del turismo

(6.1 - cap. 6823/p) .....	Cp	10.019	9.775	9.794
	Cs	10.019	9.775	9.794

TOTALE MISSIONE ...	Cp	12.799	12.397	12.423
	Cs	12.799	12.397	12.423

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Ministero dell'economia

e delle finanze

Legge n. 146 del 1980:

Disposizioni per la formazione  
del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 1980):

- ART. 36: Assegnazione a  
favore dell'Istituto nazionale  
di statistica

(24.4 - cap. 1680) .....	Cp	62.735	60.884	60.967
	Cs	62.735	60.884	60.967

Decreto legislativo n. 6 del  
2010: Riorganizzazione del  
Centro di formazione studi  
(FORMEZ), a norma dell'articolo  
24 della legge 18 giugno 2009,  
n. 69:

- ART. 4, comma 2: Spese di  
funzionamento del FORMEZ P.A.

(24.4 - cap. 5200) .....	Cp	5.851	5.564	5.577
	Cs	5.851	5.564	5.577

Decreto del Presidente della  
Repubblica n. 70 del 2013:  
Regolamento recante riordino  
del sistema di reclutamento  
e formazione dei dipendenti  
pubblici e delle scuole  
pubbliche di formazione,  
a norma dell'articolo 11  
del decreto-legge 6 luglio  
2012, n. 95, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7  
agosto 2012, n. 135

(24.4 - cap. 5217) .....	Cp	1.206	1.177	1.249
	Cs	1.206	1.177	1.249

TOTALE MISSIONE ...	Cp	69.792	67.625	67.793
	Cs	69.792	67.625	67.793

FONDI DA RIPARTIRE

Fondi da assegnare

Ministero dell'economia

e delle finanze

Legge n. 385 del 1978:

Adeguamento della disciplina  
dei compensi per lavoro  
straordinario ai dipendenti  
dello Stato

(25.1 - cap. 3026) .....	Cp	33.220	33.221	33.221
	Cs	33.220	33.221	33.221

TOTALE MISSIONE ...	Cp	33.220	33.221	33.221
	Cs	33.220	33.221	33.221

=====				
TOTALE GENERALE ...	Cp	6.723.546	3.757.735	3.715.809
	Cs	6.723.546	3.757.735	3.715.809
=====				

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI  
SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAMENTO DEI  
RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico